

**Violazioni ai Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le aziende aderenti al PSP 2023-2027 ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e al PSR 2014-2022 ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, con impegni ancora vigenti e/o per i quali sono dovuti ancora pagamenti e finanziati con risorse FEASR 2023-2027**

**Violazioni ai Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti**

Per quanto riguarda i riferimenti normativi sui requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, si riporta di seguito una sintesi non esaustiva degli adempimenti previsti e si rimanda a quanto disposto nel dettaglio dall'articolato e dagli allegati al Regolamento regionale n° 3 del 15 dicembre 2017, aggiornato da ultimo dal Regolamento regionale n° 2 del 19 marzo 2024.

**Tabella 1 - Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto  
Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione e individuazione degli indici di GRAVITÀ, ENTITÀ E DURATA**

Requisiti/impegni	Specifiche	Montante	Livello	Gravità	Entità	Durata
Comunicazione effluenti	<p>In zone ordinarie (ZO). È richiesta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allevamenti o impianti che producono e aziende che utilizzano più di 3000 kg all'anno di azoto;</li> <li>- aziende senza allevamento e che non effettuano alcun trattamento diverso dallo stoccaggio che utilizzano più di 6000 kg all'anno di azoto.</li> </ul> <p>In zone vulnerabili (ZVN). È richiesta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allevamenti o impianti che producono e aziende che utilizzano più di 1000 kg all'anno di azoto;</li> <li>- aziende senza allevamento e che non effettuano alcun trattamento diverso dallo stoccaggio che utilizzano più di 3000 kg all'anno di azoto.</li> </ul>	Intervento/ Azione/ Tipo di operazione	Basso 1	Presente ma non rinnovata	Sempre alto	Sempre alto
			Medio 3	Presente ma non aggiornata		
			Alto 5	Non presente		

Requisiti/impegni	Specifiche	Montante	Livello	Gravità	Entità	Durata
Predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)	<p>In zone ordinarie (ZO) il PUA è richiesto per le aziende di grandi dimensioni (soggette ad autorizzazione integrata ambientale o con allevamenti bovini con più di 500 UBA) e per gli Impianti di Biogas.</p> <p>In zone vulnerabili (ZVN) è richiesto per chi utilizza più di 3000 Kg all'anno di N zootecnico e per gli impianti di Biogas.</p>	Intervento/ Azione/ Tipo di operazione	Basso 1	Con errori di compilazione	Sempre alto	Sempre alto
			Medio 3	Predisposto in ritardo		
			Alto 5	Non presente		
Limiti di apporto dell'azoto: a) di origine zootecnica; b) efficiente per coltura.	<p>Il limite d'apporto dell'azoto di origine zootecnica è: A. 340 Kg/ha per le ZO; B. 170 Kg/ha per le ZVN</p>	Intervento/ Azione/ Tipo di operazione	Basso 1	Superamento <= del 10%	Sempre alto	Basso, come Gravità
			Medio 3	Superamento >10% fino al <= 20%		Medio, come Gravità
			Alto 5	Superamento > del 20%		Alto, come Gravità
	Azoto efficiente per coltura: Massimi Apporti Standard (MAS)	Coltura	Basso 1	Superamento <= del 10%	Una sola coltura interessata e comunque una superficie <= di 2 ha	Basso, come Gravità
			Medio 3	Superamento >10% fino al <= 20%	Due colture interessate e comunque una superficie < = di 10 ha	Medio, come Gravità
			Alto 5	Superamento > del 20%	Più di due colture interessate o una superficie > di 10 ha	Alto, come Gravità

Requisiti/impegni	Specifiche	Montante	Livello	Gravità	Entità	Durata
Registrazione delle distribuzioni dei fertilizzanti	<p>In ZO le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, digestato o correttivi da materiali biologici sono tenute a registrare le distribuzioni se utilizzano quantità di N superiore ai 3000 kg all'anno.</p> <p>In ZVN le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, digestato, altri fertilizzanti azotati o correttivi da materiali biologici sono tenute a registrare tutte le distribuzioni se utilizzano quantità di N da allevamento superiore ai 1000 kg all'anno o se hanno una SAU superiore ai sei ettari.</p>	Intervento/ Azione/ Tipo di operazione	Basso 1	Non rilevabile	Fino a 1 distribuzione non registrata per anno	Non rilevabile
			Medio 3	Mancato aggiornamento nei tempi previsti, ma tempificazioni rilevabili da altra documentazione	2 distribuzioni non registrate per anno	Medio, come Gravità
			Alto 5	Mancato aggiornamento	Più di 2 distribuzioni non registrate per anno	Alto, come Gravità
Stoccaggi: capacità e caratteristiche strutturali	<p>Capacità di stoccaggio:</p> <p>a) in ZO articolo 33 del RR n. 3/2017, aggiornato dal RR n. 2/2024;</p> <p>b) in ZVN articoli 9 e 12 del RR n. 3/2017, aggiornato dal RR n. 2/2024.</p>	Intervento/ Azione/ Tipo di operazione	Basso 1	Aziende che producono <= 3000 kg di N anno	Insufficiente capacità e/o carenze strutturali per il palabile (platee)	Basso, come Gravità
			Medio 3	Aziende che producono > 3000 e <= 6000 kg di N anno	Non rilevabile	Medio, come Gravità
			Alto 5	Aziende che producono > 6000 kg di N anno	Insufficiente capacità e/o carenze strutturali per i liquami (vasche)	Alto, come Gravità

Requisiti/impegni	Specifiche	Montante	Livello	Gravità	Entità	Durata
Divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati	Divieti spaziali previsti dal RR n. 3/2017, aggiornato dal RR n. 2/2024 (articoli 5, 6, 30 e 31), in riferimento a determinate tipologie o condizioni delle superfici.	Intervento/ Azione/ Tipo di operazione	Basso 1	Sempre alto	Superficie interessata < =10% della superficie totale di divieto	Sempre alto
			Medio 3		Superficie interessata > del 10 e fino al 30% della superficie totale di divieto	
			Alto 5		Superficie interessata > 30% della superficie totale di divieto	
	Divieti temporali per la distribuzione previsti dal RR n. 3/2017, aggiornato dal RR n. 2/2024 (articoli 17 e 38).	Intervento/ Azione/ Tipo di operazione	Basso 1	Sempre alto	Superficie interessata < =10% del totale aziendale	Non sono rilevabili infrazioni di durata bassa
			Medio 3		Superficie interessata > del 10 e fino al 30% del totale aziendale	Una sola infrazione nell'anno
			Alto 5		Superficie interessata > 30% del totale aziendale	Più infrazioni nell'anno
Accumulo temporaneo dei letami	Periodo: 3/6/9 mesi in relazione al tipo di palabile.	Intervento/ Azione/ Tipo di operazione	Basso 1	Sempre alto	Sempre alto	Sforamento < = di 1 mese
			Medio 3			Sforamento > di un mese <= 2 mesi
			Alto 5			Sforamento > di 2 mesi
	Modalità e gestione: pre stoccaggio, quantità, ripetizione nello stesso luogo, forma, impermeabilizzazione e copertura.	Intervento/ Azione/ Tipo di operazione	Basso 1	Sempre alto	Mancato rispetto di un requisito	Sempre alto
			Medio 3		Mancanza di due requisiti	
			Alto 5		Mancanza di tre requisiti	

<b>Requisiti/impegni</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Montante</b>	<b>Livello</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 4 dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115	In caso di infrazione al presente requisito/impegno, si procederà all'applicazione della sola sanzione prevista per l'impegno a) della BCAA4 di condizionalità rafforzata, in applicazione al D.M. n. 147385/2023 e s.m.i., come disposto dalle delibere regionali di recepimento.					

## Violazioni ai Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

Tabella 2 - Individuazione degli indici di GRAVITÀ, ENTITÀ E DURATA

Obbligo/ impegno	Specifiche	Montante	Livello	Gravità	Entità	Durata
Obbligo di possedere un'abilitazione per l'uso di tali prodotti e Obbligo di formazione	Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".	Tipo di operazione / Intervento / Azione	Basso 1	Non rilevabile	Sempre alta	Sempre alta
			Medio 3	Presenza abilitazione non rinnovata		
			Alto 5	Assenza di abilitazione		
Magazzinaggio in condizioni di sicurezza	Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MIPAAF del 22/01/2014: a. deposito chiuso e ad uso esclusivo; b. costituito da un apposito locale o posto all'interno di un magazzino, in un'area specifica delimitata con pareti o reti metalliche o posto all'interno di un magazzino, in un armadio se i quantitativi da conservare sono ridotti; c. consenta di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente o disponga di sistemi di contenimento tali che, in caso di sversamenti accidentali, sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognari; d. il deposito o l'armadio garantiscano un sufficiente ricambio dell'aria; e. il deposito sia asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare; in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo; dotato di ripiani realizzati con materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti; f. i prodotti fitosanitari contenuti nel deposito siano custoditi nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili; g. deposito risulti dotato di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati); h. la porta del deposito sia dotata di chiusura di sicurezza esterna e che non sia possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre); i. sulla parete esterna del deposito o dell'armadietto siano apposti cartelli di pericolo e sulle pareti in prossimità dell'armadietto o dell'entrata del deposito siano ben visibili i numeri di emergenza.	Tipo di operazione / Intervento / Azione	Basso 1	Non rispetto di una delle condizioni da "a" a "i"	Bassa, come gravità	Sempre media
			Medio 3	Non rispetto di due delle condizioni da "a" a "i"	Media, come gravità	
			Alto 5	Non rispetto di tre o più delle condizioni da "a" a "i"	Alta, come gravità	

Obbligo/ impegno	Specifiche	Montante	Livello	Gravità	Entità	Durata
Supporti all'applicazione della difesa integrata	<p>Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso o accesso al bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.):</p> <p>a. dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete;</p> <p>b. dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento;</p> <p>c. bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture (che possono includere anche i dati di cui ai punti a. e b.) ;</p> <p>d. materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti.</p> <p>Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014</p>	Tipo di operazione / Intervento / Azione	Basso 1	Assenza di conoscenza / accesso a una delle condizioni a, b, c o d	Bassa, come gravità	Sempre media
			Medio 3	Assenza di conoscenza / accesso a due delle condizioni a, b, c o d	Media, come gravità	
			Alto 5	Assenza di conoscenza / accesso a tre o più delle condizioni a, b, c o d	Alta, come gravità	
Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione	<p>Le disposizioni in merito alla verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari sono riportate al punto A.3 del Piano di azione nazionale approvato con DM 22/1/2014.</p> <p>A partire dal 26/11/2016 per le irroratrici aziendali utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci è necessario esibire un attestato di verifica funzionale emesso da centri autorizzati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016.</p> <p>Ai sensi dell'art. 12 comma 2 del decreto legislativo n.150/2012, l'intervallo di tempo tra i controlli funzionali non deve superare i 5 anni fino al 31 dicembre 2020, e i 3 anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data; è obbligatoria inoltre la regolazione annuale dell'irroratrice; tale obbligo è assolto registrando annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso, con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali. Tale obbligo risulta assolto per l'intero quinquennio qualora venga effettuata la regolazione strumentale periodica effettuata dai centri autorizzati (obbligatoria per le operazioni 10.1.01 e per la misura 11).</p>	Coltura	Basso 1	Ritardo nella verifica funzionale e/o della regolazione entro 6 mesi	Non rilevabile	Sempre alta
			Medio 3	Ritardo nella verifica funzionale e/o della regolazione tra 6 mesi e 12 mesi	Se la superficie interessata dall'infrisione è inferiore o uguale a 2 ettari o maggiore del 10%	

Obbligo/ impegno	Specifiche	Montante	Livello	Gravità	Entità	Durata
	A partire dal 26/11/2014 per le irroratrici dei contoterzisti utilizzate per la distribuzione dei fitofarmaci è necessario esibire il rilascio di un attestato di verifica funzionale emesso da centri autorizzati; per tali attrezzature ai sensi dell'art. 12 comma 2 del decreto legislativo n.150/2012, l'intervallo di tempo tra i controlli funzionali non deve superare i 2 anni.		Alto 5	Ritardo nella verifica funzionale e/o della regolazione > 12 mesi	della SAU aziendale  Se la superficie interessata dall'infrisione è superiore a 2 ettari o al 10% della SAU aziendale	
Disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili	Le disposizioni in merito all'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili sono riportate al punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con DM 22/1/2014. In ogni caso rimane vincolante il rispetto delle distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette di prodotti fitosanitari in merito al loro impiego.	Coltura	Basso 1	Mancato rispetto di un vincolo tra quelli previsti in etichetta	Sempre media	Sempre media
Medio 3	Mancato rispetto di due vincoli tra quelli previsti in etichetta					
Alto 5	Mancato rispetto di tre o più vincoli tra quelli previsti in etichetta					